Diritto & Fisco

Capital
IN EDICOLA E IN DIGITALE
Class editori

FORUM COMMERCIALISTI/ Parla il direttore dell'Agenzia Entrate, Vincenzo Carbone

Mai accertamenti creati dall'IA

Rimborsi sprint. Delega unica e download massivi delle CU

DI FRANCESCO CERISANO

Accelerare sui rimborsi fiscali per immettere liquidità nel tessuto economico e contrastare l'evasione. L'Agenzia delle entrate sta procedendo in modo spedito su quella che è considerata una priorità d'azione se è vero che nel 2025 sono stati effettuati più di 4 milioni di rimborsi (200.000 in più rispetto al 2024) che hanno erogato 26 miliardi di euro a famiglie e imprese, ovvero 2 miliardi in più rispetto al 2024. E due milioni e mezzo di cittadini, che non avevano indicato un datore di lavoro per l'accredito in busta paga, hanno ricevuto il rimborso direttamente dall'Agenzia, entro pochi mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Mentre sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte del fisco, i contribuenti potranno stare tranquilli: "non ci sarà mai nessuna macchina che sforna accertamenti a go-go: la decisione di avviare un'attività istruttoria, così come la scelta delle modalità più idonee, è e sarà sempre appannaggio dei funzionari delle Entrate che governeranno puntualmente tutte le fasi del processo amministrativo".Lo ha chiarito il direttore dell'Agenzia delle entrate, **Vincenzo Carbone**, al Videoforum dei commercialisti organizzato da ItaliaOggi con il patrocinio della Cassa dei ragionieri (Cnpr).

Domanda. Intelligenza artificiale e rischio allucinazioni: l'Agenzia prende molto sul serio la questione, come più volte avete avuto modo di sottolineare. Quali sono le indicazioni che state perfezionando?

Risposta. Per un'amministrazione come la nostra, con un patrimonio informativo davvero ingente, l'intelligenza artificiale rappresenta un alleato fondamentale nel contrasto all'evasione. Ma anziché subirla passivamente, abbiamo il dovere di "governare" con competenza, consapevolezza e rigore questa nuova tecnologia, per fare in modo che si limiti a supportare e non sostituire chi lo utilizza; garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate; assicurare il massimo livello di tutela dei diritti dei contribuenti.

Per questa ragione, già all'indomani della legge italiana sull'IA (legge n.132/2025) ci siamo dotati di una policy interna che fissa i "paletti" sull'uso di questi strumenti in Agenzia, ponendo limiti anche più stringenti di quelli previsti dalla normativa.Ad esempio, abbiamo vietato espressamente, nella produzione di qualsivoglia atto amministrativo, anche interno, l'utilizzo di strumenti basati su intelligenza artificiale generativa, compresi quelli contenuti nelle piattaforme che sono accessibili pubblicamente.Non mi stancherò mai di ripetere che non esiste "una macchina" che sforna accertamenti a go-go: la decisione di avviare un'attività istruttoria, così come la scelta delle modalità più idonee, è e sarà sempre appannaggio dei nostri funzionari, che governano puntualmente tutte le fasi del processo amministrativo.

Vincenzo Carbone nel suo intervento al Forum di ItaliaOggi

> ***Cooperative compliance, arriva il provvedimento che consente di optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale***

D. A inizio anno l'Agenzia ha comunicato un boom dei rimborsi fiscali e questo filone è una delle priorità degli interventi indicati agli uffici. Come migliorerete i tempi di erogazione e con quali ulteriori criteri di specifiche e priorità?

R. Sì, come Lei ha ricordato abbiamo ottenuto un nuovo record, di cui siamo ovviamente molto soddisfatti. Nel 2025 sono stati effettuati più di 4 milioni di rimborsi (200.000 in più rispetto al 2024) con cui abbiamo erogato oltre 26 miliardi di euro a famiglie e imprese, ovvero 2 miliardi in più rispetto al 2024.Per l'Agenzia questa è un'attività prioritaria, perché reimmette liquidità nel tessuto economico e produttivo e quindi può ridurre i vincoli finanziari per cittadini e imprese. Pensi che lo scorso anno, quasi 2 milioni e mezzo di cittadini che non avevano indicato un datore di lavoro per l'accredito in busta paga hanno ricevuto il rimborso direttamente dall'Agenzia, entro pochi mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma una tempestiva lavorazione dei rimborsi aiuta anche il contrasto all'evasione, perché verificando in tempi rapidi la sussistenza dei requisiti favorisce anche l'individuazione dei crediti fittizi.

D. Altro intervento su cui c'è molta attenzione è l'allineamento dei Pos e scontrini con i server dell'Agenzia delle entrate. Su cosa state lavorando e cosa vi aspettate da questo intervento?

R. L'obbligo di collegare gli strumenti di pagamento elettronico con i registratori di cassa è una misura significativa, perché consentirà di rendere immediatamente tracciabili incassi e corrispettivi, facilitando la gestione contabile da parte degli esercenti e contrastare in modo efficace l'evasione. In Italia, oggi, sono attivi oltre 2 milioni di registratori telematici e per rendere la procedura il più semplice e meno invasiva possibile, a seguito del confronto con le associazioni di categoria, abbiamo convenuto di realizzare un apposito servizio online – che si chiamerà "Gestisci Collegamenti" – per abbinare i registratori telematici con gli strumenti di pagamento elettronico.Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni di marzo (ne daremo notizia con un avviso sul sito) e quindi ci sarà un congruo tempo per organizzarsi. Gli strumenti di pagamento già in uso dovranno, infatti, essere collegati entro 45 giorni da quando sarà disponibile la procedura: ci sarà tempo, quindi, fino alla metà di aprile inoltrata. Invece, gli strumenti di pagamento acquistati ex novo dovranno essere collegati entro la fine del secondo mese successivo al loro acquisto. Quindi, se un nuovo pos inizia a operare a marzo andrà collegato al registratore telematico entro fine maggio.

> ***Nel 2025 sono stati effettuati più di 4 milioni di rimborsi (200.000 in più rispetto al 2024) che hanno erogato 26 miliardi di euro a famiglie e imprese, ovvero 2 miliardi in più rispetto al 2024***

D.Il 2026 sarà l'anno del decollo della cooperative compliance? Cosa vi attendete? Le imprese in regime sono oltre 200, quante sono le istruttorie ancora in corso o già presentate? Cosa stimate, considerando che il limite di accesso per il 2026 e il 2027 si è abbassato a 500 mln?

R. I numeri già oggi indicano una crescita esponenziale: le imprese aderenti sono attualmente 221, ovvero più del doppio di appena un paio di anni fa.Oltre un terzo delle aziende (78, ndr) è entrato nel regime a fine 2025 e ce ne sono altre 57 che hanno presentato istanza e sono "in lista d'attesa", per così dire. Con l'abbassamento della soglia dimensionale a 500 milioni per il biennio 2026-2027, la platea sarà di circa 3.500 imprese a livello nazionale e ci attendiamo quindi un ulteriore aumento delle richieste di adesione.

Proprio per questo come Agenzia ci siamo "rafforzati", in modo da continuare a gestire questo istituto con l'efficienza e la tempestività di cui necessita chi produce e crea valore nel nostro Paese. A dicembre abbiamo accolto oltre 300 nuovi funzionari, destinati appositamente alla cooperative compliance e a Milano abbiamo inaugurato uno spazio apposito dedicato.Ci sono, insomma, tutti i presupposti affinché l'adempimento collaborativo possa diventare il "regime di elezione" nel rapporto Fisco-imprese. Con effetti positivi che si rifletteranno anche sul sistema economico, se pensiamo che già oggi la cooperative assicura allo Stato 12-13 miliardi l'anno sotto forma di imposte "certe". Peraltro, proprio in questi giorni è alla mia firma il provvedimento che consente ai soggetti che non hanno i requisiti dimensionali di optare (in base all'articolo 7-bis del Dlgs n. 128/2015) per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi di imposta ed è irrevocabile. Dopodiché si rinnova automaticamente salvo revoca.

D.A fine anno è stata lanciata con i dottori commercialisti una sperimentazione per migliorare i servizi di assistenza ai professionisti. In che direzione si proseguirà per il 2026? Ci sono altre novità in arrivo?

R. A dicembre 2025 è divenuta operativa la nuova delega unica, che con una sola comunicazione consente ai contribuenti di attivare il mandato al professionista di fiducia per utilizzare i servizi online di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione. Il 15 gennaio scorso erano già state attivate 340mila deleghe uniche, ovvero quasi 10mila al giorno in poco più di un mese nonostante la concomitanza delle festività.Altre novità in arrivo riguardano il "rafforzamento" del cassetto fiscale, che sarà arricchito di nuove funzionalità, come il download massivo delle certificazioni uniche.

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI / Il riordino punta a evitare la frammentazione normativa

Incentivi, stop sovrapposizioni

Con il Codice si pone la parola fine agli interventi a pioggia

DI BRUNO PAGAMICI

Evitare la frammentazione normativa e la sovrapposizione tra incentivi regionali, nazionali e comunitari attraverso una programmazione triennale e una valutazione a livello centralizzato del sistema degli incentivi pubblici alle imprese.

È quanto prevede il decreto legislativo n.184/2025 in vigore dal 1° gennaio 2026, recante il Codice degli incentivi, che cambia le regole per la concessione del sostegno statale alle imprese, decretando definitivamente la fine degli incentivi a pioggia.

Il nuovo Codice, come sottolineato al Forum commercialisti di ItaliaOggi del 26/1/2026, consiste sostanzialmente in una riforma strutturale del sistema dei finanziamenti statali, il cui obiettivo è il riordino degli aiuti in funzione delle risorse disponibili, dei risultati attesi e dagli effetti determinati dagli incentivi anche a livello sociale e occupazionale.

Con il riordino del sistema degli aiuti pubblici, finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto verranno erogati attraverso una programmazione triennale e una valutazione a livello centralizzato

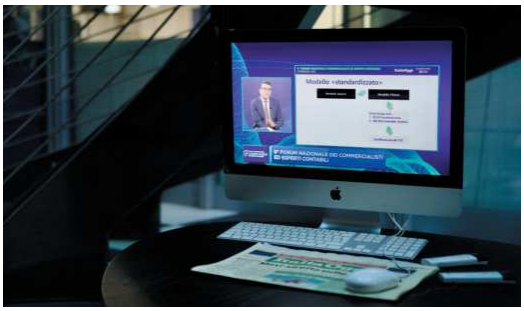

presso il "Tavolo permanente degli incentivi" istituito dal Ministero delle imprese e del made in Italy a cui parteciperanno le regioni e le province autonome.

Questa "regia" opererà in funzione delle risorse disponibili, dei risultati attesi e dagli effetti determinati dalle agevolazioni, riscontrabili a livello socioeconomico e occupazionale.

Rientrano nella nuova normativa tutti gli aiuti soggetti all'istruttoria valutativa come i finanziamenti agevolati, i contributi a fondo perduto e gli interventi nel capitale di rischio. Sono esclusi dal Codice i crediti d'imposta "automatici" che non prevedono l'attività istruttoria e le agevolazioni contributive come ad esempio i crediti d'imposta "vecchia maniera" per i quali l'impresa poteva determinare in autonomia il bonus e compensarlo direttamente nell'F24 senza richiedere autorizzazioni o inviare comunicazioni. Non rientra inoltre nel nuovo Codice l'iperammortamento.

Con riferimento al periodo transitorio, il nuovo Codice si applicherà solo ai bandi che non sono stati ancora pubblicati alla data della sua entrata in vigore.

Stop ai click day. Il cambio di paradigma per l'accesso agli aiuti risponderà ad una logica di programmazione e di coordinamento degli interventi.

L'obiettivo è ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse avvenga in tempi ridotti basati sul solo ordine cronologico ("click day"), puntando a favorire invece procedure che valutino la qualità dei progetti da finanziare.

Incentivi che rientrano nel Codice. Rientrano nella nuova normativa tutti gli aiuti soggetti a valutazione come finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni contributive e fiscali (ad eccezione degli incentivi fiscali "automatici").

Gli incentivi fiscali e contributivi non sono contemplati nell'ambito del Codice in quanto continueranno a seguire regole proprie.

I crediti d'imposta 4.0 e 5.0 manterranno la propria indipendenza nell'ambito del Codice nel 2026 anche se riproposti nella forma di iperammortamento.

In altri termini, soltanto gli aiuti pubblici soggetti a valutazione rientreranno nella nuova normativa del "Codice" mentre saranno esclusi gli incentivi fiscali che non prevedono attività istruttorie valutative.

Il Ciclo di vita dell'incentivo. È una delle novità del Codice. Si tratta del complesso delle attività di monitoraggio ex ante, in itinere e ex post che saranno messe in atto per testare periodicamente l'efficacia delle agevolazioni concesse in termini di risultato e di impatto socioeconomico.

In pratica, le iniziative del sostegno pubblico realizzate attraverso gli aiuti a imprese (e professionisti) saranno assistite da un sistema di valutazioni operante lungo l'intero "ciclo di vita degli incentivi".

La valutazione ex ante è realizzata in sede di progettazione di un nuovo incentivo, al fine di realizzare un sostegno pubblico efficace e ottimizzando l'allocazione delle risorse.

La valutazione in itinere analizza evidenze preliminari sui risultati di un incentivo programmato e permette di effettuare eventuali correzioni in corsa.

La valutazione ex post verifica la capacità degli incentivi di determinare risultati in linea con gli obiettivi definiti nell'originario programma di intervento.

Premialità. Costituiranno elementi premianti che favoriranno l'accesso agli incentivi il possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere, la valorizzazione del lavoro giovanile e femminile, il sostegno alla natalità e l'assunzione di soggetti con disabilità.

© Riproduzione riservata

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEGLI SPETTATORI

IVA SU PERMUTA

Tema Iva su permuta. Riferimento al costo come base imponibile. Cosa fare nel caso in cui il costo sia pari a zero? Si potrà fare riferimento al costo opportunità anziché al costo sostenuto? Es.: area a disposizione in proprietà. Concediamo l'utilizzo dell'area a terzi. Non si sostiene quindi alcun costo. Come ci si dovrebbe comportare nella definizione della base imponibile in base alla nuova normativa per le permute e determinazione della base imponibile Iva?

B.C.

Risponde Franco Ricca

L'art. 13, comma 2, lett. d), del dpr n. 633/1972, come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge n. 199/2025, stabilisce che la base imponibile delle operazioni permutative di cui all'art. 11 dello stesso dpr è costituita "dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni" (e non più dal "valore normale", come previsto in precedenza). Il successivo comma 139 stabilisce che la nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, facendo tuttavia salvi i comportamenti adottati precedentemente a tale data, il che dovrebbe significare che, anche relativamente alle operazioni pregresse, si considera legittima la condotta del contribuente che abbia eventualmente determinato la base imponibile dell'operazione permutativa conformemente alle indicazioni della Corte di giustizia Ue, recepite nella nuova disposizione (sul punto, tuttavia, sono in corso valutazioni che potrebbero portare, a breve, ad una modifica).Nel quesito si chiede come debba determinarsi la base imponibile, secondo la nuova disposizione, nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia sostenuto alcun costo per fornire il bene o il servizio in controprestazione di quello ricevuto. Viene ipotizzato, al riguardo, che un'impresa conceda l'utilizzo a terzi di una propria area e che non abbia sostenuto alcun costo in relazione a tale operazione. Premesso che esulano dalla previsione in esame le operazioni per le quali non è previsto alcun corrispettivo, neppure in natura, il quesito non contiene tutti gli elementi necessari per un compiuto inquadramento della fattispecie. Detto questo, in linea generale si è dell'avviso che, in casi simili, la base imponibile dell'operazione posta in essere dall'impresa ALFA, per l'effettuazione della quale essa non ha sostenuto alcun costo, dovrebbe essere assumersi pari alla base imponibile dell'operazione ricevuta in contropartita dall'impresa BETA, ossia dai costi che quest'ultima ha sopportato per poter ottenere il bene/servizio fornitogli da ALFA. Questa soluzione sembra in linea con la nozione di corrispettivo e con le considerazioni espresse dalla giurisprudenza unionale dalla quale è scaturita la recente modifica normativa.

PERMUTA TERRENI EDIFICABILI

Le parti contraenti in rogito danno atto che il valore di entrambe è di 1.000 euro+Iva. Se il valore di acquisto fosse (per semplicità uguale per entrambi e) pari a 800+Iva, la fattura da emettere dovrebbe essere di 800+Iva (valore di costo) oppure di 1.000+Iva come indicato in rogito? E se il valore di acquisto fosse 1.200+Iva? Possibile quindi emettere fatture per importi diversi rispetto a quelli indicati nell'atto notarile?

T.B.

Risponde Franco Ricca

Secondo la disposizione richiamata nella risposta precedente, la base imponibile delle operazioni permutative è costituita "dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni". E' da osservare che la disposizione, pur presentando aspetti problematici che richiederanno soluzioni interpretative (è proprio il caso del precedente quesito), individua in modo puntuale la base imponibile delle operazioni permutative nell'ammontare dei costi riferibili a ciascuna di esse, senza lasciare spazio ad altri parametri o valutazioni. Pertanto, nel caso rappresentato nel quesito, la base imponibile agli effetti dell'Iva della permuta di terreni edificabili, i cui costi sostenuti dai rispettivi cedenti siano pari ad 800, sarà di 800, indipendentemente da qualsiasi altro elemento, per esempio il diverso valore di mercato eventualmente specificato nel rogito notarile. Di conseguenza, anche nel caso in cui tale valore fosse superiore o inferiore, la fattura dovrà essere emessa per l'imponibile di 800. Ovviamente, se il costo d'acquisto di uno o di entrambi i terreni permutati fosse di 1.200, tale sarebbe la base imponibile della corrispondente operazione. E' opportuno precisare che concorreranno naturalmente alla determinazione della base imponibile, in aggiunta ai costi riferibili all'operazione, gli importi delle eventuali integrazioni pattuite in denaro.

ROTTAMAZIONE-4 E RATE NON PAGATE

Nel caso in cui un contribuente che ha pagato le rate della rottamazione quater non avesse più la possibilità di sostenere il pagamento delle prossime rate e volesse proseguire ed accedere per la parte residua alla rottamazione quinquies, può farlo?

Studio B.

Risponde Giuliano Mandolesi

Dipende dalla data in cui si è decaduti dalla rottamazione quater. Nello specifico, come indicato all'art. 1, co. 100 della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) non posso rientrare nella rottamazione quinquies i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 compresi nella rottamazione quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.

1-continua

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI/ Nuove agevolazioni per la maternità e la cura dei figli

Lavoro, incentivi in rosa

Più sgravi contributivi a favore delle lavoratrici madri

DI DANIELE CIRIOLI

È «rosa» il capitolo incentivi della Manovra 2026. In un clima di parziale incertezza, infatti, la legge di Bilancio 2026 premia i datori di lavoro che assumono lavoratrici madri di almeno tre figli minori; rafforza le agevolazioni per l'assunzione di sostituti di dipendenti in maternità; riconosce priorità a lavoratrici e lavoratori con almeno tre figli conviventi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con eventuale sgravio sulle nuove assunzioni per non ridurre il monte ore lavorative. Tra le altre novità, l'estensione retroattiva (dal 2022) agli intermediari assicurativi del bonus assunzione giovani e della decontribuzione Sud; la cancellazione del bonus assunzione di giovani diplomati del 2019, ma mai divenuto operativo. Intanto, dal 31 dicembre 2025 sono cessati gli incentivi del decreto Coesione.

Bonus mamme (tre figli). È un nuovo bonus per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 di donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il datore che assume beneficia dello sgravio del 100% dei contributi fino a 8.000 euro annui, con esclusione dei premi Inail. La durata varia in base al tipo di assunzione: 12 mesi per quella a termine (anche in somministrazione); 18 mesi per la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato.

Maternità e part-time. Due le novità per le mamme già al lavoro. La prima: riconoscimento della priorità, ai genitori (anche papà) con almeno tre figli conviventi, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, orizzontale o verticale (o a rimodulare la durata del lavoro, di almeno il 40%, nei rapporti già a part-time). La priorità spetta fino ai 10 anni del figlio più piccolo o senza limiti d'età in caso di figli disabili. Seconda novità: sgravio contributivo del 100% nel limite di 3mila euro annui, con esclusione dei premi Inail, per la durata di 24 mesi, nel caso di trasformazione del rapporto a part-time, senza riduzione del monte orario di lavoro (quindi con nuove assunzioni). Il bonus non è operativo in attesa di un decreto attuativo.

Maternità e sostituzioni di lavoratori. La manovra 2026 interviene anche sull'agevolazione già prevista per le assunzioni in sostituzione di lavoratori assenti per congedo di maternità, paternità, parentale o per malattia del figlio. In tali casi, il datore di lavoro può procedere all'assunzione a tempo determinato o in somministrazione fino a un mese prima dell'inizio dell'assenza e fino al compimento di un anno di età del figlio, ovvero dall'accoglienza del minore adottato o affidato. Per le aziende con meno di 20 dipendenti è riconosciuto uno sgravio contributivo del 50%. La legge di Bilancio 2026 chiarisce che l'agevolazione spetta anche per l'ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, fino al primo anno di età del bambino.

Bonus giovani (Zes). La Manovra 2026 ha introdotto un nuovo bonus (sgravio parziale dei contributi del datore di lavoro per 24 mesi) sulle assunzioni a tempo indeterminato e sulle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Il bonus non è ancora operativo: un decreto dovrà fissare le modalità, tra cui la misura dello sgravio, tenendo conto degli effetti dei bonus del decreto Coesione (scaduti il 31 dicembre 2025).

Il pasticcio dei bonus Coesione. Il decreto Coesione (dl n. 60/2024 convertito con legge n. 95/2024) aveva previsto incentivi sulle assunzioni di giovani, donne e in aree Zes. La Manovra 2026 ha stanziato le risorse per la proroga annunciata per certa, in un primo momento, nel decreto Milleproroghe 2025, il dl n. 200/2025 che, però, nella versione pubblicata in G.U. non prevede alcune proroga. Di fatto, da gennaio 2026 è bloccata ogni agevolazione alle assunzioni come non accadeva da decenni. Dal ministero del lavoro, tuttavia, è arrivata subito una rassicurazione: la proroga ci sarà mediante emendamento nell'ambito della conversione del decreto Milleproroghe.

© Riproduzione riservata

BREVI

***Nel 2025 i dirigenti privati hanno superato** per la prima volta i 134mila e le donne arrivano oltre il 23%. Questi due record raggiunti dai dirigenti privati in Italia secondo le proiezioni di Manageritalia sui suoi dati 2025 e quelli Inps 2024, ultimi disponibili. Questo grazie al fatto che nel 2025 i dirigenti privati del terziario sono aumentati del 3,2% e tutti quelli privati del 2%. Le donne dirigenti, che erano il 21,9% nel 2023, il 22,7 nel 2024, hanno raggiunto il 23% nell'ultimo anno. Il continuo aumento dei dirigenti privati (+ 12,4% dal 2008 per tutti dirigenti privati e +53% per i soli dirigenti privati del terziario) è incoraggiante, ma ancora insufficiente a garantire un tasso di managerialità vicino a quello dei maggiori competitor. Infatti, in Italia abbiamo meno di un dirigente (0,9) ogni cento dipendenti nel privato, rispetto ai 2-3 di Germania, Francia e Spagna.*

"Prezzari: uno strumento per la qualità *delle Opere pubbliche" è il titolo del convegno che il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) ha organizzato oggi a Roma al Centro congresso Trevi (ore 14, 30 / 18,30 – Piazza della Pilotta, 4). Un tema di stretta attualità non solo per l'aumento dei prezzi nei contratti pubblici - che ha rappresentato una tendenza negli ultimi anni - e per le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, ma soprattutto per le novità che sono state introdotte dalla legge di bilancio 2026.*

© Riproduzione riservata

GIURISPRUDENZA CASA

CONTRATTO CONCLUSO TRA PROFESSIONISTA E AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

"Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale".
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 32083 del 10 dicembre 2025.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

Due comunicazioni per il credito Zes unica

Per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta per le zone della Zes unica Mezzogiorno, estesa a Marche e Umbria, rifinanziato dalla Manovra 2026 fino al 2028 con 4 miliardi di euro, ogni anno le imprese beneficiarie dovranno inviare all'Agenzia delle entrate due comunicazioni (preventiva e integrativa).

Una comunicazione contenente la dichiarazione di non aver ricevuto il bonus nel 2025 dovrà essere inviata, sempre all'Agenzia, anche da parte delle imprese che hanno ottenuto l'innalzamento dal 60% al 75% del credito d'imposta effettivamente fruibile, rideterminato in base alle risorse disponibili per gli investimenti realizzati lo scorso anno nella Zes unica.

Crediti d'imposta fino al 40% dell'investimento effettuato nel 2026 (ma fino a un massimale di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028) sono stati previsti dalla legge di bilancio (n. 199/2025) anche per le imprese della Zes Agricola che non presentano il bilancio e che pertanto non possono fruire dell'iperammortamento.

Zes Mezzogiorno 2026-2028.

Per ottenere il bonus previsto dalla Manovra 2026 e concorrere alla ripartizione delle risorse disponibili (2,3 miliardi di euro nel 2026, 1 miliardo nel 2027 e 750 milioni nel 2028), le imprese dovranno inviare all'Agenzia delle entrate:

- per le spese sostenute/previste da sostenere nel periodo 1/1/2026-31/12/26, una comunicazione preventiva dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026;
- per le spese sostenute/previste da sostenere nel periodo 1/1/2027-31/12/27, una comunicazione preventiva dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027;
- per le spese sostenute/previste da sostenere nel periodo 1/1/2028-31/12/28, una comunicazione preventiva dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028.

Successivamente, dovranno essere inviate le seguenti comunicazioni integrative con cui dovranno essere sostanzialmente confermate le indicazioni in termini di investimenti contenute nelle precedenti comunicazioni preventive:

- per gli investimenti 2026: dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027;
- per gli investimenti 2027: dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028;
- per gli investimenti 2028: dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029.

La determinazione effettiva bonus richiesto dipenderà dal rapporto tra risorse disponibili e richieste di incentivo regolarmente pervenute.

Rifinanziamento spese 2025.

La percentuale effettiva in seguito alla legge di bilancio 2026 è stata rideterminata (rispetto al provvedimento dell'Agenzia delle entrate dal 12 dicembre 2025) dal 60% al 75%. Per fruire del bonus occorrerà che le imprese beneficiarie presentino una comunicazione all'Agenzia dal 15 aprile al 15 maggio 2026 in cui andrà dichiarato di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta 2025.

Per quanto riguarda il residuo bonus 5.0 al 31.12.25, invece, secondo quanto stabilito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 12/1/2026, l'importo va utilizzato in compensazione con il codice tributo "7072" in 5 rate annuali dal 2026 al 2030.

Zes Agricola.

Per le imprese del settore agricolo che non presentano il bilancio, e quindi non possono fruire dell'iperammortamento, la Manovra ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta del 40% a fronte dell'investimento in beni di cui allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, ma solo per 2,1 milioni di euro per ciascuno anni 2026-2028. Per gli investimenti 2025 il credito d'imposta è stato invece rideterminato nella misura del 58,72% per piccole imprese e del 58,61% per le grandi. I relativi importi sono a disposizione per la compensazione nel cassetto fiscale delle singole imprese beneficiarie.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI / Il documento contenente i carichi definibili ha "data certa"

Rottamazione in area privata

Somme non più comunicate al debitore per email o pec

DI GIULIANO MANDOLESI

La comunicazione delle somme dovute per la rottamazione in caso di richiesta di adesione nell'area riservata non sarà trasmessa più via email o pec al debitore ma sarà prelevabile unicamente in modalità nella sua area privata.

Il prospetto informativo invece ovvero il documento con i carichi definibili, ha "data certa" e rileva eventuali pagamenti effettuati dai debitori se recepiti dal riscossore entro il giorno indicato di elaborazione.

Inoltre le cartelle comprensive di debiti rottamabili e non riportano la dicitura "parzialmente definibile" con gli importi esposti nel prospetto che fanno unicamente riferimento alle poste definibili e che possono quindi essere richiesti in definizione agevolata.

Queste sono alcune delle indicazioni contenute nel prospetto informativo della rottamazione quinquies, documento fondamentale per conosce le cartelle definibili e gli importi da versare in fase di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Il prospetto con data certa. Come indicato anche nella faq n.8 pubblicata dall'agenzia delle entrate riscossione lo scorso 20 gennaio, il prospetto informativo è il documento che contiene l'elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell'INPS che possono essere "definiti" e l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

E' possibile richiederlo direttamente sul sito dell'AdER in area riservata o pubblica e viene consegnato entro 12 ore della richiesta.

In basso a destra, il documento indica la data di elaborazione, comprensiva anche di ora di emissione, e tale informazione è fondamentale poiché cristallizza l'operato del riscossore ovvero indica il momento preciso entro il quale è avvenuto il calcolo dell'importo netto da corrispondere oltre alle cartelle/avvisi definibili.

Eventuali pagamenti effettuati dal richiedente dopo tale data (probabilmente anche ridosso della stessa) non sono quindi compresi nel prospetto e tale specifica viene poi ribadita dallo stesso riscossore che alla fine del documento evidenzia che "tutti gli importi sono calcolati alla data di elaborazione del prospetto".

Inoltre nel documento viene anche rilevato e reso noto al debitore che eventuali nuove o diverse indicazioni ricevute dopo la data di elaborazione del prospetto che dovessero arrivare dagli enti creditori potranno determinare una variazione del contenuto del documento e degli importi in esso evidenziati.

Di fatto quindi il debito netto (tolti interessi e sanzioni) da corrispondere al riscossore sarà effettivamente noto nella comunicazione delle somme dovute che dovrà essere consegnata a coloro che hanno presentato istanza di rottamazione entro il prossimo 30 giugno.

La comunicazione delle somme dovute solo in area riservata. La risposta del riscossore alla rottamazione per coloro che hanno fatto richiesta di adesione in area riservata sarà prelevabile nella stessa e non sarà più trasmesso via email/pec.

Nel prospetto informativo infatti viene riportato che "a coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione nell'area riservata del portale di agenzia delle entrate riscossione tale comunicazione (quella delle somme dovute) sarà resta disponibile esclusivamente in tale area".

Attualmente non risulta chiaro se la messa a disposizione della comunicazione sarà oggetto di specifico alert da parte del riscossore con apposita email al debitore o con indicazione "generale" sul sito istituzionale dell'agenzia delle entrate riscossione.

© Riproduzione riservata

Cripto, vietate le offerte di persone fisiche

DI FABRIZIO VEDANA

Sono vietate le offerte di cripto-attività emesse, direttamente o indirettamente, da una persona fisica. Per questo Consob, con la delibera n. 23815 dell'8 gennaio 2026, ha applicato a Fabrizio Corona, che le aveva emesse ed offerte al pubblico con il nome "$CORONA", una sanzione pecuniaria pari a 200.000 euro. Il caso conferma, come emerso anche nel corso del Forum commercialisti di *ItaliaOggi* a proposito di tassazione delle cripto, che gli strumenti di controllo, anche di tipo fiscale, che ora le Autorità hanno a disposizione sono diventati più incisivi ed efficaci rispetto al recente passato. Il provvedimento assume infatti particolare rilievo in quanto rappresenta una delle prime concrete applicazioni in Italia della disciplina MiCAR alle cripto-attività diverse dagli asset-referenced token (ART) e dagli e-money token (EMT). La sanzione comminata da Consob consegue anche alla intervenuta violazione degli obblighi informativi fondamentali posti a tutela dei risparmiatori. Il Regolamento europeo 2023/1114 (MiCAR) subordina, infatti, l'offerta al pubblico di tali tipologie di token alla preventiva redazione di un White Paper conforme all'articolo 6 della MiCAR e alla sua notifica all'Autorità competente ai sensi dell'articolo 8 e alla pubblicazione secondo le modalità previste dall'articolo 9 sempre dello stesso Regolamento. Nel caso esaminato, l'offerente - Fabrizio Corona- ha omesso integralmente tali adempimenti, privando i potenziali investitori nel token $CORONA delle informazioni minime necessarie per una valutazione consapevole dell'iniziativa. Ulteriore elemento rilevante è poi rappresentato dal profilo soggettivo della responsabilità, che la Consob ha qualificato in termini di dolo.

© Riproduzione riservata

L'ANALISI

Redditi degli autonomi oltre l'omnicomprensività

DI GIANLUCA STANCATI

Tassazione del lavoro autonomo: ricondurre la determinazione della base imponibile entro il binario del reddito "prodotto", secondo un nesso causale tra prestazione e provento. E' questo lo spunto per una revisione (quanto meno, interpretativa) della tematica emerso nel corso del 9° Forum dei Commercialisti organizzato da Italia Oggi e dedicato alla riforma fiscale ed alla legge di bilancio 2026.Il decreto attuativo in materia (n. 192/2024), sulla base dei criteri direttivi ex l. delega n. 111/2023 e per quanto altresì affermato dalla sua relazione illustrativa, avrebbe dovuto razionalizzare e semplificare il sistema, introducendo una disciplina ispirata a completezza e coerenza nel segno della certezza del diritto. A ben vedere l'intervento è stato operato su di un ambito che per decenni, non solo non sembra aver mostrato gravi segni di incompiutezza, ma che si è di contro rivelato idoneo a garantire un assetto conforme al concetto sistemico di reddito nonché alla definizione stessa della specifica categoria ex art. 6, comma 1 lett. d) del Tuir. Ciò nella prospettiva fondamentale secondo cui il reddito stesso è un "antecedente logico" rispetto alla sua misurazione, come osservato in dottrina . La scelta, a lungo confermata, di focalizzare la base imponibile sul "compenso" con l'elencazione tassativa di ulteriori componenti positivi (plusvalenze; cessione di elementi immateriali) ha sempre rispettato l'indice di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione) riferito all'attività artistico-professionale. Dunque occorre che la materia imponibile non si distacchi da ciò che rappresenta remunerazione per i servizi svolti. In questa cornice, già solo con chiarimenti di prassi, ante riforma sono stati definiti corollari che salvaguardano simmetrie (sterilizzazione delle spese ove riaddebitate o sovvenzionate da contributi pubblici) o applicano principi fondanti (imponibilità del risarcimento per lucro cessante) . Parimenti simmetriche oltre che funzionali sono risultate le previsioni del 2006 (dl n. 233) circa le suddette componenti (plusvalenze; cessione di elementi immateriali). Una riforma, dunque, non così necessaria che altresì presta il fianco ad interrogativi circa l'effettiva portata del decantato principio di omnicomprensività ex art. 54, comma 1 del Tuir. La circostanza che compensi in denaro/natura debbano essere percepiti <<in relazione all'attività>> potrebbe dare un'idea di continuità con il passato. Così come la riconduzione espressa, rispettivamente, di interessi/proventi finanziari ai redditi di capitale e di plusvalenze da cessione di quote associative/partecipative ai redditi diversi. Tuttavia, poiché non si può trascurare il diritto "vivente", la tesi erariale secondo cui nel reddito di lavoro autonomo si ricomprendono anche i differenziali relativi all'acquisto di crediti fiscali da bonus edilizi (risposta n. 6/26) induce un pensiero diverso. L'impressione è quella di una virata verso il <<reddito entrata> basato su collegamenti generici/indiretti con beni o elementi patrimoniali afferenti l'attività professionale. A questo punto le ambiguità sembrano superare i presunti benefici, per cui, volendo salvaguardare ciò che è stato realizzato, occorrerebbe riportare il significato delle norme in un ambito realmente allineato agli obiettivi della riforma.

> ***Volendo salvaguardare ciò che è stato realizzato, occorrerebbe a questo punto riportare il significato delle disposizioni in un ambito che sia realmente allineato agli obiettivi della riforma***

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI/Il presidente della commissione finanze Senato, Garavaglia

La Zes agricoltura fino al 2028

L'agevolazione sarà finanziata anche per i prossimi 2 anni

DI LUIGI CHIARELLO

La Zes agricoltura, che la legge di bilancio ha finanziato solo per il 2026, troverà le risorse necessarie anche per il 2027 e il 2028. Lo ha detto Massimo Garavaglia, presidente della Commissione finanze e tesoro del senato, intervenuto lunedì al Forum commercialisti di *ItaliaOggi*. Allargando il discorso a temi di maggior impatto politico Garavaglia ha detto che, grazie al fatto che la legge di bilancio manterrà il deficit sotto il 3%, quando sarà necessario aumentare la spesa per la difesa, come pare inevitabile, lo si potrà fare senza toccare la spesa sanitaria e sociale. Mentre sul fronte europeo è inevitabile che si dovrà arrivare a una revisione della governance, perché è plasticamente dimostrato che così non funziona.

Massimo Garavaglia

Domanda. Il bonus ZES cambierà e verrà esteso a tutta Italia come qualcuno pensava?

Risposta. Una cosa alla volta: intanto sta funzionando bene la ZES unica al Sud e sta dando buoni risultati e questo è un dato positivo. E' una semplificazione, una grande semplificazione avere una ZES unica e il mio auspicio è che se funziona bene, come sembra stia funzionando bene, la si possa anche estendere.

La legge di bilancio 2026 era volutamente una legge di bilancio snella con l'obiettivo cardine di scendere sotto il 3% di deficit, un risultato storico, che purtroppo è stato un po' banalizzato: ho sentito anche affermazioni del tipo, ma cosa sarà mai una legge di bilancio di solo 20 miliardi? Sì, però ti porta sotto il 3% e questo comporta molti benefici, il primo e più importante è che quando andremo, se sarà necessario, a rivedere la spesa per la difesa (e sarà necessario anche perché basta accendere la televisione e leggere un giornale e lo si capisce), poterlo fare fuori dai vincoli di bilancio perché si è mantenuto il deficit sotto il 3%, è fondamentale, consente di salvaguardare la spesa sanitaria e sociale. Se fossimo stati sopra il 3% l'aumento delle spese nella difesa, necessario per ovvi motivi, sarebbe andato necessariamente a toccare la spesa in sanità e quella sociale. L'anno prossimo auspicabilmente sarà una legge di bilancio ben più corposa e interessante.

D. A proposito di questo, per esempio, la ZES agricoltura è stata finanziata per il 2026 ma solo per il 2026, non ha l'arco triennale, troverà nuove risorse fino al 2028?

R. Assolutamente si, proprio nell'ottica di quello che abbiamo detto ora: intanto ci sono questi 2,6 miliardi e mi pare che per il 2026 e vada benissimo, dopodiché proprio il fatto di aver messo in sicurezza i conti consente di fare dei ragionamenti a medio termine con più serenità anche in un momento di instabilità totale. C'è un indice che misura l'instabilità, ebbene oggi abbiamo un indice di instabilità che è 3 volte l'inizio della guerra in Ucraina, non so se rendo l'idea, quindi essere con uno spread di 60 punti rispetto all'indice generale ti dà questa sicurezza in un momento di enorme instabilità.

D. Non solo ma consente anche di attrarre investimenti perché dà l'idea agli investitori che il Paese è stabile, io sono abbastanza grande per ricordare che le maxi manovre in realtà nascondevano sempre il bisogno di coprire il debito, in questo caso una manovra snella consente probabilmente di programmare il futuro effettivamente e di dare un messaggio di stabilità.

R. Liberale è una parola grossa ormai siamo rimasti in 4-5 in Italia, ma io sono ancora dell'idea che è infinitamente più capace un singolo, un privato cittadino, un'impresa di fare PIL con 1000 euro piuttosto che lo Stato, quindi quando c'è una maxi manovra, come diceva giustamente, si copre un maxi casino.

D. Sussidiarietà orizzontale, un vecchio principio.

R. Assolutamente.

D. Ecco a proposito di agevolazioni, c'è il bonus zone logistiche semplificate, al momento è limitato solo a delle piccole aree, diciamo le zone aeroportuali, portuali, industriali, distretti però, sarà ampliato?

R. Me lo auguro. Vale il ragionamento di prima, intanto vediamo come funziona in queste aree dove è fondamentale, perché sappiamo che i porti e i retroporti (perché il porto non è solo dove arriva la nave, è tutto il collegamento che sta poi a valle) sono dei nodi strategici. Per cui intanto vediamo come funziona nei nodi strategici, poi se funziona bene lo replicheremo.

D. Il codice degli incentivi troverà a breve applicazione con decreti attuativi?

R. Sì e questo è l'altro lato della medaglia. Da una parte ci sono i soldi, dall'altra ci sono le regole: il legislatore si deve occupare sì dei soldi ma anche delle regole. Il fatto di avere un portale unico, un accesso unico, una procedura unica per tutti gli incentivi è un'enorme semplificazione, così come sarà un'enorme semplificazione il testo unico fiscale e la revisione generale di tutte le norme fiscali che è in corso d'opera, e sarà sicuramente positiva per gli imprenditori, i quali, più che di quattrini, hanno bisogno di regole certe.

D. Passiamo ai bonus che tanto hanno riempito le pagine dei giornali, il bonus 4.0 sarà rifinanziato o non sarà più rifinanziato per gli investimenti effettuati nel 2026?

R. Io penso che sarà rifinanziato e torno al discorso che facevo prima, proprio perché è una misura semplice, che funziona. Le cose semplici che funzionano vanno utilizzate e replicate, così come l'iperammortamento e il superammortamento: abbiamo visto che hanno funzionato, quindi è stato giusto reinserirli e metterli anche a regime. In questo senso la certezza delle regole vale di più dell'entità di un bonus, perché se c'è una regola certa e stabile l'imprenditore si programma, se c'è un bonus e non si sa se poi sarà riproposto, si fa la corsa, ma quella non è programmazione, gli investimenti non si fanno facendo la corsa.

D. L'iperammortamento 5.0 ha fatto un po' marcia indietro sulla parte green, per esempio ha perso le maggiorazioni per gli investimenti green, crede che possano rientrare anche quelle in qualche modo?

R. L'imprenditore fa l'imprenditore, fa l'investimento e lo fa se ha un ritorno interessante, non perché c'è il bollino green: se il bollino green rende l'investimento interessante lo si fa a prescindere. Pensare di obbligare gli imprenditori a fare delle scelte è stupido, le scelte vengono prese se stanno in piedi.

D. Nei partiti, nelle segrete stanze, si sta ragionando su una riforma della governance europea?

R. È talmente evidente che andrà rivisto il meccanismo! Io faccio sempre il test delle repubbliche baltiche per far capire la differenza che c'è tra l'Europa e l'Unione Europea. Le repubbliche baltiche fanno parte dell'Unione Europea, dei 27, ma chi conosce le capitali delle repubbliche baltiche? 97% le sbaglia, anch'io confesso che mi confondo ancora. Quindi se manco conosci le capitali di un paese che appartiene all'Unione Europea, come fai a lavorare insieme? Ecco, questo è un esempio molto semplice. Ne faccio un altro ancora più drastico. Quando c'è stato il problema della guerra in Ucraina, cosa hanno fatto i leader dei paesi europei, non dell'Unione Europea, dei paesi europei? Hanno preso l'aereo e sono andati a Londra, fuori dall'Unione Europea, parlando in inglese, nella lingua comune dell'Unione Europea, dell'unico paese che è fuori dall'Unione Europea! E' evidente la follia di questo meccanismo, quindi è inevitabile che si dovrà arrivare a una revisione della governance, perché è plasticamente dimostrato che così non funziona.

D. Però bisogna anche dare atto che la Brexit non è stato un buon affare, infatti stanno tornando un po' indietro.

R. Ma quello è un problema degli inglesi, il fatto è che quando c'è un problema serio ci si trova fuori da quello che è l'Unione Europea, la quale è un guazzabuglio, non funziona.

© Riproduzione riservata

LA LEGGE DI BILANCIO 2026

CON L'INDICE RAGIONATO E IL TESTO DELLA LEGGE 199/2025

IN EDICOLA CON ItaliaOggi A € 9,90

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA